Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1984, n. 482.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente della Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante scambio di note a Roma il 24 luglio 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente dalla Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante scambio di note a Roma il 24 luglio 1982.

Fra gli emolumenti corrisposti al personale dipendente indicato nell'accordo di cui al comma precedente, da escludere dal calcolo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche le indennità di fine rapporto per la parte maturata nel periodo dal 1974 al 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TESTO DELLE NOTE

No. 532 Rome, July 24, 1982

Excellency:

I have the honour to refer to recent discussions between representatives of our two governments in regard to problems arising out of the amenability to taxation of income earned by some U.S. Navy employees in Italy and the eventual fiscal obligations of these employees.

In the course of these discussions, attention was drawn to past misunderstandings in regard to the enforcement of Italian fiscal regulations, the amenability to taxation of the earnings of the aforesaid employees, as well as to the possible applicability of the NATO Agreement on the Status of Forces and other NATO agreements.

Your government has also pointed out that on the basis of Italian legislation it is possible to solve the problem of satisfaction of the arrearages which should have been levied before 1 January 1982 on the subject earnings directly with the Government of the United States of America and that it is also possible to devise suitable procedures to effect such satisfaction.

Moreover, your government has indicated that it is disposed to exclude from consideration as taxable personal income salaries paid by the U.S. Navy in Italy to the above employees from 1974 through 1981 and that it shall give instructions that all enforcement actions pending against said employees be dropped once suitable financial arrangements are devised.

This being said, and in order to obviate the difficult situation of the workers, in recognition of the vital importance of NATO activities in Italy, and in order to ensure better conditions for Italo-American relations in defense matters, I have the honor to propose the following, without any prejudice to the rights and the position of my government in regard to the present situation:

1) The Government of the United States of America agrees to contribute to the solution of the problem in the manner set out in this agreement.

His Excellency,

Emilio COLOMBO,

Minister for Foreign Affairs,

Rome.

2) The Government of the United States of America agrees to waive present or future amounts owed by the Italian Government for "residual value" up to an amount of U.S. dollars 7,377,301.

3) If, after ten years from the date this agreement enters into force, the amounts waived as mentioned in paragraph 2) do not amount to U.S. dollars 7,377,301, the U.S. and Italian governments — upon the request of either government — will mutually agree on the procedure for satisfaction by the Government of the United States of America of any eventual residual amount due at that time.

4) In consideration of the commitment undertaken by the Government of the United States of America, the Italian Government accepts the aforementioned U.S. Government commitment and considers it as satisfying the obligations regarding the taxes referred to in this agreement and agrees immediately to drop all assessment or collection procedures related to these taxes.

5) Upon the request of either government, the countries concerned, through their respective offices, will from time to time establish the implementation procedures for the provisions set out in paragraphs 2) and 3) of this agreement.

6) The parties expressly agree that this agreement will be provisionally applied with reference to the commitment undertaken by the Italian Government in paragraph 4). To this effect the Italian Government on the date of the exchange of notes will immediately drop all activities related to collection procedures pending at the same date in regard to the aforementioned taxes.

If the foregoing is acceptable to your government, I have the honor to propose that this note, written in English, and your note in reply, written in Italian, shall constitute an agreement between our two governments that will enter into force when the parties have notified each other that their respective necessary internal procedures have been completed and will be retroactively effective as of 1 January 1982. Further, I have the honor to propose that this agreement remain in effect until both governments decide that it should be terminated.

Kindly accept the renewed expression of my highest esteem.

Maxwell M. RABB

141/A/1144 Roma, 24 luglio 1982

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 24 luglio 1982, del seguente tenore:

« Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alle recenti discussioni tra i rappresentanti dei nostri due Governi relative ai problemi concernenti l'assoggettabilità ad imposizione degli emolumenti percepiti da alcuni dipendenti della Marina degli Stati Uniti in Italia, e gli eventuali obblighi fiscali degli stessi.

Nel corso di tali discussioni è stata rilevata l'esistenza di passati malintesi circa l'applicazione delle norme tributarie italiane, l'assoggettabilità ad imposizione degli emolumenti corrisposti ai dipendenti sopra menzionati, nonchè circa l'applicabilità dell'Accordo NATO sullo *status* delle Forze ed altri Accordi NATO.

Il Suo Governo ha anche osservato che è possibile, in base alla legislazione italiana, risolvere il problema del soddisfacimento delle somme, che dovevano essere prelevate anteriormente al 1° gennaio 1982 sugli emolumenti in discorso, direttamente con gli Stati Uniti e che è altresì possibile stabilire idonee modalità ai fini di tale soddisfacimento.

Inoltre il Suo Governo si è dichiarato disposto ad escludere dalla base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli emolumenti corrisposti ai dipendenti in questione dal 1974 al 1981 dalla Marina degli Stati Uniti in Italia ed a far cessare tutte le azioni esecutive in corso nei confronti di detto personale qualora venissero raggiunte appropriate soluzioni finanziarie.

Ciò premesso, allo scopo di ovviare alla incresciosa situazione in cui si trovano i lavoratori, in riconoscimento della vitale importanza delle attività della NATO in Italia ed allo scopo di assicurare le migliori condizioni nelle relazioni italo-americane in materia di difesa, ho l'onore di

---

S.E. Maxwell M. RABB

Ambasciatore degli Stati
Uniti d'America

ROMA

proporre, senza pregiudizio dei diritti e della posizione del mio Governo in relazione alla situazione attuale, quanto segue:

1. Il Governo degli Stato Uniti si impegna a contribuire alla soluzione della questione nella maniera descritta in questo Accordo.

2. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a rinunciare ad ammontari attuali o futuri dovuti dal Governo italiano per "valore residuo", per un importo pari a dollari (U.S.) 7.377.301.

3. Qualora, dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le somme rinunciate di cui al paragrafo 2 non raggiungessero dollari (U.S.) 7.377.301, i Governi dei due Paesi — a richiesta di uno di essi — stabiliranno di comune intesa le modalità per il soddisfacimento da parte degli Stati Uniti dell'eventuale somma residua a tale data.

4. In considerazione degli impegni assunti dal Governo degli Stati Uniti, il Governo italiano accetta i suddetti impegni del Governo degli Stati Uniti considerandoli soddisfacenti in relazione alle imposte oggetto del presente Accordo e si impegna a far cessare immediatamente ogni procedura di accertamento o riscossione delle imposte suddette.

5. A richiesta di uno dei due Governi, i Paesi interessati, attraverso i propri Organi competenti, stabiliranno di volta in volta la modalità per l'applicazione di quanto previsto nei punti 2 e 3 del presente Accordo.

6. Le Parti convengono espressamente che all'Accordo verrà data applicazione in via provvisoria in relazione all'impegno assunto dal Governo italiano al punto 4. A tal fine il Governo italiano provvederà a sospendere, con effetto immediato, dalla data dello Scambio di Note, tutte le procedure relative alla riscossione in corso alla stessa data e riguardanti le imposte suddette.

Se quanto sopra è accettabile per il Suo Governo, ho l'onore di proporre che questa Nota — redatta in inglese — e la Sua Nota di risposta — redatta in italiano — costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore al momento in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine, e che avrà efficacia dal 1° gennaio 1982. Ho inoltre l'onore di proporre che questo Accordo rimanga in vigore fintantochè entrambi i Governi non decidano che esso debba avere termine.

Voglia accettare, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia più alta stima ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Emilio COLOMBO

Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **483**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 52 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

ittitologia;
storia dell'Asia anteriore antica;
geografia storica;
storia della cartografia;
geografia urbana;
storia del Mediterraneo antico orientale;
storia economica e sociale del mondo antico;
esegesi delle fonti di storia greca e romana;
filologia micenea;
storia degli antichi Stati italiani.

Art. 53 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è inserito l'insegnamento di « letteratura tedesca medioevale ».

Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

antropologia economica;
ermeneutica filosofica;
didattica della filosofia;
sociologia della letteratura;
antropologia sociale;
storia del pensiero scientifico antico;
storia della teologia medioevale;
educazione degli adulti;
pedagogia speciale;
metodologia e tecnica della ricerca psicologica;
psicologia dell'apprendimento;
psicologia sperimentale.

Nel medesimo elenco l'insegnamento di « metodologia statistica generale e psicometria » muta la denominazione in quella di « statistica psicometrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **484**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 74 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.

Art. 75 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **485.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 45, concernente il numero degli studenti che possono essere iscritti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 35, secondo comma. — Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di trentacinque per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **486.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 36 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filosofia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 228

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1984.

Istituzione della sezione doganale « Trapezio » dipendente dalla dogana di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Considerata l'opportunità di istituire una sezione doganale presso il molo di ponente del porto di Salerno;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la « Sezione doganale Trapezio », dipendente dalla dogana di Salerno, destinata a funzionare sul molo di ponente del porto di Salerno.

Le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, a termine del terzo comma del precitato art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(4386)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 luglio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Mutua Padana di previdenza - Società mutua di previdenza, assistenza, assicurazioni, in Modena.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 28 marzo 1984, n. 416925 recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « Mutua Padana di previdenza », società mutua di previdenza, assistenza, assicurazioni, con sede in Modena;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, che deve intendersi qui recepita, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Mutua Padana di previdenza » - Società mutua di previdenza, assistenza, assicurazioni, è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota in data 18 febbraio 1984, n. 135/SMS 382 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato l'inesistenza di motivi ostativi in merito all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso « Mutua Padana di previdenza », società mutua di previdenza, assistenza, assicurazioni;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale nella seduta del 4 luglio 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Mutua Padana di previdenza » società mutua di previdenza, assistenza, assicurazioni, con sede in Modena, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Luigi Rossini.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Mutua Padana di previdenza », società mutua di previdenza, assistenza, assicurazioni, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore, spetta a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4387)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 giugno 1984.

Istituzione del servizio di fac-simile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto il progetto di raccomandazione F. 170 di cui al documento n. 91 della settima assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) (novembre 1980), riguardante le disposizioni per l'esercizio del servizio pubblico internazionale di telecopia tra gli uffici pubblici (bureaufax);

Visto il progetto di raccomandazione D. 8X di cui al documento n. 65 della settima assemblea plenaria del CCITT (novembre 1980), riguardante i princìpi generali di tariffazione applicabili al servizio telegrafico internazionale per la trasmissione in fac-simile tra uffici pubblici;

Considerato che sulla base dei predetti progetti è stato istituito in vari Paesi esteri il servizio fac-simile pubblico per trasmissione in ambito sia nazionale che internazionale di documenti grafici in bianco e nero;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 che ha istituito in via sperimentale il servizio di fac-simile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero in ambito nazionale ed internazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1981;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1981, che ha rettificato parzialmente il predetto decreto ministeriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1983, che ha integrato il citato decreto ministeriale 14 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1983;

Considerato che il periodo sperimentale ha dato esito positivo e che è stato di gradimento dell'utenza;

Riconosciuta l'opportunità di passare dalla fase sperimentale a quella definitiva del servizio suddetto e di estendere il servizio stesso in ambito nazionale a tutti i capoluoghi di provincia ed alle località di particolare interesse industriale e turistico nonché in ambito internazionale ad altre amministrazioni estere;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in via definitiva il servizio fac-simile pubblico, denominato per le relazioni internazionali « servizio bureaufax », per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero attraverso appositi « posti facsimile pubblici ».

Art. 2.

Sono abilitati allo svolgimento del servizio di cui al precedente articolo i posti fac-simile pubblici ubicati presso tutti i capoluoghi di provincia e le località di particolare interesse industriale e turistico, da attivare in relazione alla disponibilità delle necessarie apparecchiature tecniche.

Art. 3.

Il servizio è ammesso in ambito nazionale tra i posti pubblici abilitati e, in ambito internazionale, tra i posti medesimi e quelli delle amministrazioni che espletano il servizio.

Art. 4.

Per l'ammissione al servizio l'utente è tenuto alla osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari del servizio telegrafico pubblico, in quanto compatibili, e di ogni altra disposizione e modalità operativa fissate dall'amministrazione per l'effettuazione del servizio stesso.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 331

(4384)

DECRETO 14 giugno 1984.

Tariffe del servizio di fac-simile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che abroga le disposizioni di cui all'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984 con il quale è stato istituito in via definitiva il servizio fac-simile pubblico in ambito nazionale ed internazionale attraverso appositi « posti fac-simile pubblici »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 600, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1981, con il quale sono state determinate le tariffe da applicare in ambito nazionale durante la fase sperimentale del servizio;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1981 e 17 maggio 1983, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1981 e n. 147 del 31 maggio 1983 e concernenti le tariffe da applicare nelle relazioni con le amministrazioni europee ed extra-europee durante la fase sperimentale di detto servizio;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984, con il quale è stato determinato il controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, con il quale sono state determinate le tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi del regime extra-europeo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, con il quale sono state determinate le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Preso atto degli accordi già intervenuti con alcune amministrazioni estere, nonché delle trattative in corso con le altre amministrazioni europee ed extra-europee in ordine all'espletamento, nelle rispettive relazioni, del servizio fac-simile (bureaufax) con particolare riferimento alla misura delle tariffe internazionali e delle quote di rispettiva spettanza;

Riconosciuta la necessità di determinare in via definitiva le tariffe in ambito nazionale ed internazionale;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la trasmissione telegrafica in fac-simile di documenti grafici in bianco e nero (scritti, stampati, disegni, ecc.), composti di uno o più fogli di formato unificato (mm 210 × 297), è dovuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ciascun documento accettato dai posti fac-simile pubblici dell'amministrazione stessa, la seguente tariffa:

L. 6.000 per il primo foglio;

L. 2.500 per ogni foglio successivo.

Art. 2.

Per la trasmissione telegrafica internazionale in facsimile (bureaufax) di documenti grafici in bianco e nero, sono dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la tariffa di franchi-oro 11 per ogni foglio di formato unificato ISO A4 (mm 210 × 297) nonché, per ogni foglio, la tariffa telefonica ordinaria, tramite operatore, di tre minuti in ambito extra-europeo e la tariffa telefonica per uguale tempo, senza operatore, in ambito europeo.

Art. 3.

La tariffa telegrafica contabile da ripartire fra l'Italia ed i Paesi interessati viene stabilita in franchi-oro 11 per ogni foglio ed è attribuita nella seguente misura in dipendenza dei singoli accordi raggiunti:

Italia: franchi-oro 5,50 per ogni foglio;

Paese corrispondente: franchi-oro 5,50 per ogni foglio;

oppure:

Paese di partenza della trasmissione: franchi-oro 11 per ogni foglio;

Paese di ricezione della trasmissione: nessun compenso.

Art. 4.

Per le trasmissioni internazionali in fac-simile effettuate tra località italiane ed estere per le quali è prevista, dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse, concernente le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, l'applicazione delle tariffe in vigore per il traffico telefonico nazionale interurbano è dovuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la medesima tariffa di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Le quote parti telefoniche di pertinenza italiana, sia per il traffico uscente che per quello entrante, sono pari, per ogni foglio, a tre volte quelle unitarie a tariffa intera stabilite per il servizio telefonico tramite operatore per i Paesi extraeuropei e senza operatore in ambito europeo.

Per il traffico di cui al precedente art. 4, le quote parti telefoniche di pertinenza italiana sono pari a quelle previste dagli accordi bilaterali conclusi con i singoli Paesi interessati.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 332

(4385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciampi Damasco di Buti (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cattoi legno di Riva del Garda (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto e filiali a Rezzano (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cimi Montubi impegnata nelle «Opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio» e «Opere di regolazione del Pertusillo» sospesi dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cogema - Costruzioni generali macchine, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, San Giovanni Persiceto, Tivoli (Roma), Catania, Palermo e Maddaloni (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffinerie Almagià, in Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 27 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormig di Ovada (Alessandria), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Bertolino S.p.a., sede legale in Milano, via Boccaccio, 45, e stabilimento in Mercenasco (Torino), strada statale 26, n. 68, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1983 al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Cibec Fornetti - I.C.F. S.p.A. di Maranello (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.B.A. S.r.l. di Vignolo (Cuneo), è prolungata al 29 maggio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderghisa di Pozzilli (Isernia), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallagarina - Arti grafiche Manfrini di Calliano (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicmi - Soc. impianti costruzioni montaggi industriali di Portovesme (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Torbace Casaglia (Brescia), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Little di Montepulciano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoclima di Pergine Valsugana (Trento), è disposta la coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meridalma S.p.a. di Anagni (Frosinone), è prolungata al 12 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettritalia, in Roma, e prolungata al 24 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.P. - Cementi armati prefabbricati di Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1983 all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.V.I. - Meccanica azionari Viganò, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Florio & C. - Industria salernitana conserve alimentari, con stabilimento in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 27 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui **all'art. 21,** quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Klopman International di Frosinone, è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Broggi Izar industriale, con sede e stabilimento in Melegnano (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, con sede in Codroipo (Udine), uffici amministrativi e commerciali in Milano, è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neotrons, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 14 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.C.E.D. - Società industrie ceramiche edili decorate S.p.a., con sede e stabilimento in Spezzano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centrolegno Valsugana di Castelnuovo (Trento), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Currò Carmelo di Torregrotta (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 1° febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace di Bassignana, sede in Bassignana, località Valle del Pozzo (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Fonderia, con sede e stabilimento in Villa Verucchio (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1983 al 30 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camut, con sede in Torino e stabilimento in Collegno (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Illea di Torino, è prolungata al 6 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977. n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali in condizioni di crisi economica del settore laterizi operanti nella provincia di Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1982 al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmedue prefabbricati, con sede e stabilimento in Bagnacavallo (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pomito S.p.a., in Collegno (Torino), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrero Giulio, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica di Tolentino, in Tolentino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 maggio 1981 al 22 novembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Carenzi di Piacenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firsat con sede e stabilimento in S. Pietro in Moncalieri (Torino), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Jean Claude di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M. - Industria legnami Mezzocorona, con sede in Lavis (Trento) e stabilimenti in Lavis e Mezzocorona (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Costa, fu Andrea, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sampierdarena, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Loro e Parisini, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Assago (Milano) e Castelcisterna (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dixi Shoes di Bracalente e Albano di Monteurano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 dicembre 1982 al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Savio, con sede e stabilimento in Pordenone, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lanificio San Magno di Foligno (Perugia), è prolungata al 18 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangimi Marzoli, in Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luisa Spagnoli, con sede e stabilimento in Perugia, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 3 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo (Milano), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimi, con sede e stabilimento in Viganò (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 31 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglieria bustese, con sede in Busto Arsizio e stabilimenti in Busto Arsizio, Vanzaghello, Lonigo (Vicenza), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru P.M., in Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Macchi, con sede e stabilimento in Gazzada Schianno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mollificio Pietro Garzonio, con sede e stabilimento in Somma Lombardo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.G.E.V. - Industria scientifica generale elettromeccanica Vicenza, con sede e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silea - Fabbrica lampade elettriche, con sede e stabilimento in Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Presso fonderie feltrine, con sede legale e stabilimento in Pedavena (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace Silla, con sede e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fari, costruzioni meccaniche fonderie, con sede e stabilimento in Castelgomberto (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forgialluminio Piave, con sede legale e stabilimento in Pedavena (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M. - Industria legnami Mezzocorona, con sede in Lavis (Trento) e stabilimenti in Lavis e Mezzocorona (Trento), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Jean Claude di Bologna, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Carenzi di Piacenza, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIV Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto e filiali a Rezzano (Brescia), e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cattoi legno di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Car-Fiat di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 16 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche trentine di Trento, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esercizio Carapelli di Firenze, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Alpe S.p.a. di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Firad - Fabbrica italiana ricambi apparati diesel di Bagnolo Piemonte (Cuneo), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cebora, con stabilimenti in Cadriano di Granarolo (Bologna) e Gallo di Poggio Renatico (Ferrara), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambres di Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Eurofil di Luigi Corregiari & C., con sede in Pieve di Cento (Bologna), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Car-Fiat di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 2 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrettile, con sede e stabilimento in Montodine (Cremona), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapes - Off. Giudicariensi di Storo (Trento), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.E. - Società tipolitografica editoriale di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 26 febbraio 1984

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz Italia, con sede in Levoci Terme (Trento), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.A. - Industria armi bresciane, con sede e stabilimento in Marcheno (Brescia), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fipa due, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Carenzi di Piacenza, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M. - Industria legnami Mezzocorona, con sede in Lavis (Trento), stabilimenti di Lavis e Mezzocorona (Trento), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Jean Claude di Bologna, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cattoi legno di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4119)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale abruzzese

Con decreto 27 luglio 1984, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 5, 13, 17 e 24 dello statuto del Mediocredito regionale abruzzese.

(4400)

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Calabria

Con decreto 27 luglio 1984, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Calabria.

(4401)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Eredi Antonio Sisca, in Crotone

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 8.579.420 dovuto dalla S.r.l. Eredi Antonio Sisca, in Crotone, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro e incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4149)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. S.I.L.M.A.T., in Bari

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la riscossione del carico tributario limitatamente all'ammontare di L. 34.971.966 dovuto dalla S.p.a. S.I.L.M.A.T. è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4150)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal signor Cangini Gino Luigi, titolare dell'omonima ditta, in Cesena

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 7.082.920 dovuto dal sig. Cangini Gino Luigi, titolare della omonima ditta, in Cesena, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4151)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Sartiani Carlo di Sartiani Marcello e C., in Grosseto

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 280.444.296 dovuto dalla S.p.a. Sartiani Carlo di Sartiani Marcello e C., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Grosseto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4152)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Alman - Costruzioni termomeccaniche, in Ospedaletto

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 5.317.358 dovuto dalla S.a.s. Alman - Costruzioni termomeccaniche, in Ospedaletto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4153)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal signor Di Domenico Antonio, titolare della ditta I.M.E.T., in Napoli.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 27.842.270 dovuto dal sig. Di Domenico Antonio, titolare della ditta I.M.E.T., in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4154)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal signor Briguglio Antonio, titolare della ditta omonima, in Crotone.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 15.088.800 dovuto dal sig. Briguglio Antonio, titolare della omonima ditta, in Crotone, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4155)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Vulcania di Landi Raffaello e C., in Poggibonsi

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 20.896.360 dovuto dalla S.a.s. Vulcania di Landi Raffaello e C., in Poggibonsi, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Siena è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4156)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente ed al vicepresidente dell'Istituto postelegrafonici.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1983 e con effetto dal 1° aprile 1979 l'indennità di carica spettante al presidente dello Istituto postelegrafonici è stata determinata come segue:

per opera professionale svolta, un compenso annuo lordo pari al trattamento economico spettante al direttore generale dell'ente per stipendio, eventuale indennità di funzione, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità, maggiorato del 20%;

per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge, per statuto o per regolamento, un importo lordo per medaglia di presenza pari a L. 40.000 e non cumulabile per più presenze nella stessa giornata.

Con la stessa decorrenza al vicepresidente dell'Istituto postelegrafonici compete, quale indennità di carica:

un compenso annuo lordo, per l'opera professionale svolta, pari al 50% del compenso annuo lordo spettante al presidente dell'Istituto stesso;

un importo lordo, per medaglia di presenza, nella stessa misura e secondo le stesse modalità e condizioni stabilite per il presidente.

(4359)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche:

sociologia.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica e propedeutica biochimica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4415)

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca di credito San Giuliano, società per azioni, in Caltagirone, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento 10 agosto 1984 del Governatore della Banca d'Italia i signori dott. Silvano Ferri, nato a Pontassieve (Firenze) il 20 novembre 1921, prof. Paolo Ferro-Luzzi, nato a Roma il 14 maggio 1937, sono stati nominati commissari straordinari ed i signori prof. Umberto Bertini, nato a San Giuliano Terme (Pisa) il 27 settembre 1936, avv. Giovanni Blasi, nato a Roma il 25 giugno 1933, rag. Franco Rainò, nato a Roma il 29 maggio 1929 sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca di credito San Giuliano, società per azioni, in Caltagirone (Catania), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4402)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 giugno 1984, n. 287, la Fonti di Gaverina S.p.a., in Gaverina Terme (Bergamo), codice fiscale n. 00218110161, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimica e batteriologica riportati sulle etichette dell'acqua minerale « Gaverina Fonte Centrale » di cui ai decreti del Ministero della sanità 30 dicembre 1978, n. 1903 e 31 dicembre 1979, n. 2003. Al decreto sono allegate le etichette, i bollini di spalla e i collarini.

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 giugno 1984, n. 285, la società A.M.A. S.p.a., con sede legale in Milano, via Ampere n. 99, codice fiscale n. 03188160158, è autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimica e batteriologica riportati sulle etichette dell'acqua minerale « Bracca Antica Fonte » di cui ai decreti del Ministero della sanità 9 ottobre 1978, n. 1692 e 31 dicembre 1979, n. 2006. Al decreto sono allegate le etichette e i bollini di spalla.

(4157)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. 15.

Aumento del 50 per cento delle indennità per le missioni effettuate nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 3 dicembre 1980, al personale dipendente della Regione autonoma della Sardegna, comandato in missione nelle regioni Basilicata e Campania, per speciali esigenze di servizio connesse agli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, compete l'indennità di trasferta di cui alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in L. 200.000.000, graveranno sul capitolo del bilancio della Regione per il 1984 corrispondente al capitolo 02052 dello stato di previsione dell'assessorato agli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983.

Alla suddetta spesa si farà fronte per il 1984 attraverso l'utilizzo della maggiore quota dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 maggio 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. 16.

Costituzione in comune autonomo con denominazione « Cardedu » della frazione di Cardedu del comune di Gairo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Cardedu è distaccata dal comune di Gairo ed è costituita in comune autonomo con la denominazione di « Cardedu » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Gairo ed il costituito comune di Cardedu.

Art. 3.

Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito comune di Cardedu fa parte della circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Lanusei.

Art. 4.

In attesa dell'attivazione del comitato di controllo di Lanusei, il controllo di cui all'articolo precedente sarà esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo di Nuoro.

Art. 5.

Ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, il costituito comune di Cardedu è inserito nella XI Zona di cui alla tabella *A*, allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, come comune non montano.

L'articolo 1 dello statuto della XI comunità montana, denominata « Ogliastra », approvato con legge regionale 27 agosto 1982, n. 17, è modificato in conformità al disposto del precedente comma.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 maggio 1984

ROJCH

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. 17.

Regionalizzazione dell'Ente autonomo del Flumendosa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ente autonomo del Flumendosa, istituito con il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è regolato dalle norme contenute nella presente legge e dalle norme regionali vigenti in materia, nella sua gestione ed attività, ai sensi dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e delle realtive norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

L'attività di vigilanza sull'Ente è esercitata dalla giunta regionale, tramite l'ufficio di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Art. 2.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano all'Ente le disposizioni di cui al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

I componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici.

La composizione del medesimo consiglio è così determinata:

a) un presidente e un vice presidente designati dall'assessore dei lavori pubblici;

b) due membri, di cui uno tecnico, designati dall'assessore dei lavori pubblici;

c) un membro designato dall'assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio;

d) un membro designato dall'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

e) un membro designato dall'assessore all'igiene e sanità;

f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Cagliari, designato dal consiglio provinciale;

g) un rappresentante dei consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, designato dalla deputazione amministrativa;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 4.

I componenti il collegio dei revisori dei conti, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, fatta salva la designazione di uno dei componenti da parte del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Lo studio di massima di cui all'art. 4 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è eseguito dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 6.

I reclami di cui al penultimo comma dell'art. 6 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, sono decisi dall'assessore regionale dei lavori pubblici di concerto con l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 7.

La nomina del commissario di cui all'art. 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è disposta secondo le norme in esso contenute, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici.

Art. 8.

All'Ente si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, e dei relativi decreti di attuazione.

Art. 9.

Le norme statutarie dell'Ente sono approvate con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici di concerto con quelli della programmazione, bilancio e assetto del territorio, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 10.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale provvede a modificare lo statuto dell'Ente in relazione alle modifiche introdotte dalla stessa legge.

Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi dell'Ente adeguano il regolamento organico al fine di estendere ai propri dipendenti, compatibilmente all'organizzazione ed alle finalità che l'Ente medesimo persegue, i principi contenuti nelle norme che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico per il personale dell'amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attuazione di quanto previsto nel precedente comma dovra avvenire previa contrattazione fra la parte pubblica costituita dai rappresentanti dell'Ente, dagli assessori regionali degli affari generali e dei lavori pubblici, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio della Regione.

L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non deve comportare oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 maggio 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. **18.**

Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione del personale degli enti soppressi trasferito alla Regione sarda ai sensi dell'art. 75 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'11 maggio 1983 è istituito il ruolo speciale provvisorio per il personale posto a disposizione della Regione sarda ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Nella tabella allegata alla presente legge sono indicati la dotazione organica del personale di ruolo ripartito secondo il livello retributivo ed il contingente del personale non di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo sono regolati dalla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e, per quanto non previsto e compatibile, dalla normativa anteriormente vigente presso gli enti di provenienza; al personale non di ruolo assunto per lavori aziendali o di custodia si applica la normativa dei contratti collettivi di lavoro dei rispettivi settori.

Ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza resta fermo il regime in atto alla data del passaggio nel ruolo speciale provvisorio.

Art. 2.

Il personale di ruolo posto a disposizione della Regione sarda ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 1, è inquadrato nel ruolo istituito con lo stesso articolo a decorrere dall'11 maggio 1983.

L'inquadramento ha luogo con la qualifica spettante in base alla normativa di cui al terzo comma del precedente articolo, avuto riguardo all'anzianità riconosciuta alla data del passaggio nel ruolo speciale provvisorio. E' fatta salva la posizione giuridica ed economica già acquisita.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti di soprannumero, con correlativa soppressione dei posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato nei relativi contingenti istituiti con l'art. 1, secondo comma.

Per la gestione dei beni trasferiti l'amministrazione regionale è autorizzata a proseguire, ove necessario, nell'assunzione di personale a tempo determinato per un massimo di 35 unità per le Case serene ex ONPI, 3 unità per le aziende agricole e 3 unità per i villaggi ex ENAL.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione delle norme di stato giuridico e di trattamento economico nei confronti del personale del ruolo speciale provvisorio, è istituito, quale organo consultivo presso l'assessorato regionale competente in materia di personale, un comitato del quale fanno parte:

l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, o un funzionario delegato dal medesimo, con funzione di presidente;

cinque dipendenti di ruolo, di livelli retributivi diversi, scelti dalla giunta regionale tra il personale delle strutture trasferite;

tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Funge da segretario un dipendente del medesimo ruolo di livello non inferiore al VI.

Art. 4.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari è istituita presso l'assessorato di cui al precedente articolo la commissione di disciplina per il personale del ruolo speciale provvisorio, della quale fanno parte:

un dipendente di livello retributivo non inferiore all'VIII, che la presiede, e un dipendente di livello retributivo non inferiore al VII, scelti dalla giunta regionale tra i responsabili delle strutture trasferite;

un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Funge da segretario un dipendente del medesimo ruolo di livello non inferiore al VI.

Art. 5.

Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'assegnazione definitiva del personale del ruolo speciale provvisorio secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 6.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in L. 1.100.000.000, per l'anno 1984, e in L. 600.000.000, per gli anni successivi.

Agli stessi oneri che graveranno sui capitoli dei bilanci di detti anni corrispondenti ai capitoli 02016, 02050 e 02052 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, si farà fronte con la maggior quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante alla Regione, a partire dall'anno 1984, ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 maggio 1984

ROJCH

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA

A) PERSONALE DI RUOLO

Livello retributivo	Qualifica	Numero dei posti
2°	Commesso - agente tecnico e qualifiche corrispondenti	37
3°	Commesso - agente tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato	30
4°	Archivista dattilografo - operatore tecnico e qualifiche corrispondenti	77
5°	Archivista dattilografo - operatore tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato	25
6°	Assistente - assistente tecnico - 2ª qualifica professionale e qualifiche corrispondenti	53
7°	Assistente coordinatore - collaboratore - collaboratore tecnico e qualifiche corrispondenti	20
8°	Collaboratore coordinatore - collaboratore tecnico e corrispondenti	3
9°	Esperto di gestione	—
1°	Dirigente	1
	Totale .	246

B) CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI RUOLO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

— Personale per le Case serene ex ONPI	8 unità
— Personale per le aziende agricole	12 »
— Personale di custodia villaggi ex ENAL	2 »
Totale . . .	22 unità

ROJCH

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. 19.

Norme per il trattamento profilattico e sintomatico a domicilio dei pazienti emofilici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, su indicazione del centro per la emofilia e le malattie emorragiche dell'Università di Cagliari, sito presso l'istituto regionale delle microcitemie, sentita la commissione consiliare competente, può autorizzare le unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale siano compresi presidi ospedalieri o Istituti universitari dotati di centri trasfusionali o di centri per le malattie emorragiche, a tenere corsi teorico-pratici di addestramento per i cittadini affetti da emofilia e per i loro assistenti, per renderli idonei ad eseguire, in caso di urgenza e di mancanza di disponibilità immediata di personale sanitario, il trattamento extraospedaliero della emofilia.

Art. 2.

Per trattamento extraospedaliero della emofilia si intende l'infusione endovenosa di emoderivati specifici, regolarmente registrati, effettuata dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo, senza la presenza di personale sanitario, all'atto dell'insorgenza di una emorragia o, comunque, in occasione di un evento traumatico.

Art. 3.

L'istituzione dei corsi di addestramento è stabilita con deliberazione della giunta regionale, previo accertamento del relativo programma e dei requisiti per l'organizzazione dei medesimi.

Le unità sanitarie locali autorizzate ad istituire i corsi di addestramento dovranno far pervenire all'assessorato all'igiene e sanità la documentazione relativa a:

1) strutture ospedaliere e/o universitarie;
2) durata del corso;
3) programma del corso;
4) costituzione della commissione di cui all'art. 5.

Art. 4.

I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore alle 24 ore effettive, sono svolti da personale medico e paramedico esperto in malattie della coagulazione ed in tecniche e metodologie trasfusionali, sotto la direzione di un medico esperto nelle malattie emorragiche nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, su segnalzione della commissione di cui all'art. 5.

Art. 5.

Lo svolgimento teorico pratico dei corsi di addestramento e le modalità di svolgimento vengono stabiliti da apposita commissione, nominata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale competente, composta dal coordinatore sanitario o da un suo delegato, dal responsabile del servizio trasfusionale o da un suo delegato, la un sanitario del centro per la cura delle malattie emofiliche ed emorragiche o da un suo delegato, da un assistente sociale, da un psicologo, nonché da un rappresentante dell'associazione sarda dell'emofilia.

La medesima commissione stabilirà l'ammissione al corso dei pazienti e dei loro assistenti, previo accertamento della loro idoneità psicofisica e dell'attuabilità nel singolo paziente della terapia domiciliare.

Art. 6.

La domanda di ammissione al corso di addestramento deve essere presentata al centro per l'emofilia e le malattie emorragiche o alle unità sanitarie locali autorizzate, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, e deve contenere:

a) le generalità del paziente o dell'assistente o di entrambi;

b) la dichiarazione di accettazione dell'assistente da parte del paziente, quando questi non intenda o non sia in grado di praticare l'autoinfusione;

c) la diagnosi di malattia rilasciata da un centro specializzato.

Art. 7.

Al termine del corso la commissione di cui all'art. 5 verifica collegialmente la idoneità del paziente e del suo assistente ad effettuare il trattamento domiciliare.

In caso di esito positivo della verifica la commissione dichiara l'idoneità del paziente e dell'assistente o di entrambi ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione; in caso di esito negativo la commissione stabilisce un ulteriore congruo periodo di addestramento.

A seguito dell'avvenuta idoneità, il centro per l'emofilia e le malattie emorragiche rilascia un apposito tesserino.

In ogni caso l'emofilico può conseguire l'idoneità ad eseguire il trattamento di infusione soltanto su se stesso.

L'assistente può conseguire l'idoneità ad eseguire il trattamento di infusione esclusivamente nei confronti dell'emofilico indicato nell'attestato di idoneità.

Art. 8.

Il dirigente del centro presso il quale il paziente è assistito rilascia allo stesso una scheda terapeutica personale da cui risulti il tipo di emoderivato da utilizzare e la dose usuale, nonché gli eventuali farmaci necessari per le urgenze.

I pazienti o i loro assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso.

Entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 ore dall'infusione praticata a domicilio, il paziente deve darne notizia anche telefonicamente al centro dal quale è assistito, il quale provvederà alle annotazioni necessarie per l'aggiornamento della scheda clinica e, ove lo ritenga necessario, può richiedere anche al di fuori del caso ipotizzato, che l'emofilico si sottoponga a visita di controllo.

Art. 9.

La commissione che ha accertato l'idoneità, può sospenderla o revocarla al paziente o all'assistente, quando la mancata osservanza delle disposizioni impartite possa risultare pericolosa per la incolumità del paziente e quando non sussistano più i requisiti di idoneità che avevano autorizzato il trattamento.

Art. 10.

L'unità sanitaria locale che tiene i corsi, di cui all'art. 1 della presente legge, provvede alla necessaria copertura assicurativa per infortuni derivanti dall'attività di addestramento e dal conseguente esercizio del trattamento domiciliare.

Art. 11.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico delle unità sanitarie locali nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 maggio 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. 20.

Proroga dei termini fissati dagli articoli 1 e 6 ed integrazione dell'art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, riguardante lo scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 1 e 6 della legge regionale del 17 gennaio 1984, n. 2, sono prorogati sino al 30 giugno 1984.

Entro tale data dovranno essere fatti improrogabilmente tutti gli atti previsti dalla predetta legge regionale per lo scioglimento dei patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione delle norme di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1979, numero 348, e della legge regionale del 17 gennaio 1984, n. 2, i comuni continueranno ad utilizzare il personale, di cui dell'articolo 5, quinto comma, della predetta legge regionale, in servizio nell'anno scolastico 1983/84 presso i disciolti patronati scolastici e consorzi di patronati scolastici.

All'inquadramento di detto personale nei ruoli organici dei comuni di assegnazione si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale.

Fino all'inquadramento di cui al predetto comma, al personale dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici, continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 maggio 1984

ROJCH

(2888)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227